



Federazione Autonoma Bancari Italiani

## Dipartimento Nazionale Welfare

NEWS N° 2/2011

### Lavoratori in “esodo”

#### Riflessi della legge 122/2010 (“manovra Tremonti”).

Indicazioni operative per l’assistenza ai lavoratori titolari di assegno straordinario al 31/5/2010

Come noto, la legge 122/2010 di conversione del decreto legge 78/2010 (cosiddetta “manovra Tremonti”) ha previsto, all’art. 12 comma 5, che soltanto 10.000 lavoratori, interessati da prestazioni di “ammortizzatori sociali” fra tutti i settori del mondo del lavoro, potranno essere salvaguardati dagli effetti “in peius” della manovra, ossia dallo spostamento in avanti della decorrenza della pensione.

In particolare, per i settori da noi rappresentati, la salvaguardia riguarderebbe i “lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, siano titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

Va specificato che tale problematica riguarda solo quei lavoratori “in esodo” che perfezionassero il diritto a pensione dopo il 31/12/2010. Nulla invece risulta mutato per coloro i quali maturassero tale diritto entro tale data, anche se la decorrenza della pensione (“finestra”) fosse collocata successivamente.

A seguito della pressione delle parti sociali, che avevano fin dall’inizio segnalato l’insufficienza della previsione di 10.000 lavoratori, con legge 220/2010 (legge di stabilità 2011) all’art. 1 comma 37 è stato disposto che il Ministro del Lavoro può disporre **“la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo”**.

Tale opzione è stata realizzata per il settore del credito in data 2 febbraio 2011, con un accordo fra le parti sociali ed il Ministero del Lavoro.

In tale accordo si prevede, in sintesi, che i lavoratori già percettori di assegno straordinario sulla base di accordi stipulati entro il 30/4/2010, che non rientrassero nella salvaguardia

per superamento del limite dei 10.000, continueranno a percepire l'assegno fino alla nuova decorrenza della pensione (la nuova "finestra"), anche nel caso in cui tale decorrenza si collocasse oltre i termini massimi previsti dalla normativa (per il settore del credito il massimo previsto sarebbe di 60 mesi).

*A titolo meramente esemplificativo, un lavoratore che originariamente avesse dovuto percepire l'assegno per una durata di 55 mesi fino al 30/9/2011 mentre dopo la "manovra Tremonti" maturasse la nuova "finestra" al 1/5/2012, con un posticipo quindi di 7 mesi rispetto alla decorrenza prevista, in base all'accordo del 2/2/2011 percepirà l'assegno per  $55+7=62$  mesi, fino al 30/4/2012.*

L'accordo prevede inoltre l'istituzione di un tavolo tecnico che dovrà affrontare gli aspetti operativi conseguenti.

Al momento in cui scriviamo, interpellati gli Uffici INPS competenti, ci è stato anticipato che il tavolo tecnico dovrebbe avviare i lavori a breve, una volta conclusa la ricognizione di tutte le posizioni interessate.

Tale ricognizione comunque sarebbe quasi conclusa per tutti i settori, ed in particolare risulterebbe già conclusa per il settore del credito (per il solo settore ABI le posizioni interessate sarebbero circa 15.000).

In ogni caso, ci è stato assicurato che fino al prossimo mese di giugno non risulterebbero presenti posizioni di lavoratori interessati dalla problematica in questione.

In attesa comunque delle determinazioni che scaturiranno dal tavolo tecnico e delle conseguenti istruzioni operative dell'INPS, consigliamo alle nostre strutture di seguire la linea più prudentiale.

**In pratica, ciò significa segnalare agli interessati l'opportunità/necessità di presentare comunque la domanda di pensione in prossimità della scadenza originaria dell'assegno straordinario, qualora mancassero specifiche formali comunicazioni individuali da parte dell'INPS.**

La scadenza dell'assegno straordinario è facilmente riscontrabile dalla "Comunicazione di liquidazione" (mod. TE08) che l'INPS ha consegnato ad ogni lavoratore appena andato "in esodo".

Se l'interessato non fosse in grado di reperire tale comunicazione, ne potrà facilmente ottenere un duplicato presso gli sportelli INPS.

Si consiglia di far seguire la linea di comportamento di cui sopra, a motivo del fatto che, qualora l'interessato non dovesse rientrare nel novero dei 10.000 lavoratori salvaguardati, l'INPS non potrebbe semplicemente respingere la domanda di pensione ma dovrebbe necessariamente motivarla con un prolungamento del periodo di pagamento dell'assegno straordinario, specificandone formalmente la nuova scadenza.

Naturalmente, sarà nostra cura informare le strutture in merito agli aggiornamenti, in quanto resta aperto uno specifico canale di comunicazione con gli Uffici INPS per le problematiche applicative anche locali che si dovessero riscontrare.

Le strutture potranno altresì rivolgersi per ulteriori necessità o per segnalare problematiche all'indirizzo email [welfare@fabi.it](mailto:welfare@fabi.it) oppure al recapito telefonico 348-7289376 (Vincenzo Saporito).

Roma, 5 aprile 2011

**DIPARTIMENTO NAZIONALE WELFARE**